

CITTÀ DI
AFRAGOLA



Città di Afragola

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL 29/01/2001

Regolamento di Polizia Urbana

DELIBERATO IN DATA 29/1/01 DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON N° 18 -

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, le norme contenute o richiamate dal presente regolamento sono integrate dalle disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Urbana, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il termine Regolamento richiamato agli articoli del presente testo senza alcuna qualificazione, indica il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare si intendono:

a) per bene comune, l'intero spazio urbano, che si articola in:

- a.1) suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge (compresi le gallerie, i portici e i relativi interpilastri), nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- a.2) parchi, giardini pubblici, verde pubblico in genere;
- a.3) facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- a.4) impianti e strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- b) Per fruizione di beni comuni, il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme vigenti.
- c) Per utilizzazione di beni comuni, l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. L'istanza, relativa a concessioni o autorizzazioni, deve essere presentata in bollo e corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Nelle ipotesi di concessione o autorizzazione non determinate in via generale, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la

documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a) personalmente al titolare o rappresentante legale;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Urbana, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Urbana e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. Uno dei compiti principali della Polizia Urbana è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:
 - a) esercizi commerciali;
 - b) laboratori artigianali;
 - c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili;
 - e) vendite stagionali o itineranti;
 - f) impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
 - g) esercenti altre attività economiche e non economiche;
 - h) installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

5. Nell'ambito di tale potestà, gli Agenti di Polizia Urbana:

- a) eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- b) effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- c) vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- d) contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- e) inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, quando la trasgressione non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 2.000.000.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica

stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri, procurare danni a persone o cose;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.

Art. 8

Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che venano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o qualsiasi altra attività che procura stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, nonché al lavaggio di veicoli e simili su aree o spazi pubblici;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art.9

Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Art. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. L'attività di carico e scarico di merci sul suolo pubblico che comportano operazioni superiori alla durata di tre ore è subordinata ad autorizzazione.

2. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, ai veicoli destinati al trasporto merci aventi massa a pieno carico superiore ai 35 quintali all'interno del centro urbano sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente dalle ore 6.30 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11

Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono provvedere al mantenimento delle stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni al rifacimento delle coloriture.

Art. 12

Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 13

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Sono interdette al commercio su aree pubbliche, zone di particolare pregio e/o di particolare interesse.
2. In tali zone, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e/o artigianale, ovvero di altri prodotti nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sempre che essa venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Sezione III- Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 14

Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna stanziale e/o migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate a tale scopo;

d) calpestare le aiuole e/o i siti erbosi ove sia vietato.

Art. 15

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività dello spettacolo viaggiante.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

5. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

6. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata

l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

7. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Art. 16

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente urbano e della circolazione pedonale e veicolare, è vietato occupare in qualsiasi modo lo spazio urbano, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono subordinate al parere degli organi tecnici comunali, materia di viabilità, igiene, sicurezza, quiete pubblica, salvaguardia ambientale e architettonica.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere revocata, anche ad horas, qualora sopravvengano condizioni in contrasto con le prescrizioni del Regolamento.

5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia.
6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quando sia diversamente disposto.

Art. 17

Specificazioni

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree e spazi pubblici si distinguono in:
 - a. occasionali, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b. temporanee, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c. Stagionali, quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;
 - d. annuali, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Sezione II- Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 18

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione, relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato, di volta in volta, dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 19

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree all'uopo individuate.
2. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:
 - a) temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato;
 - b) ordinaria, se riportata all'anno solare.
3. La selezione delle richieste per l'occupazione di aree pubbliche avviene mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di prescrizioni comunali, l'area è aggiudicata secondo l'ordine determinato dal sorteggio.
4. La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi, il Comune distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone, che è autocertificata, in:

- a) circhi di prima categoria, aventi un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- b) circhi di seconda categoria, aventi da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- c) circhi di terza categoria, aventi da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;
- d) circhi di quarta categoria, aventi da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- e) circhi di quinta categoria, aventi da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri. 5,

Per il periodo delle festività natalizie è consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'assegnazione per l'installazione di 'circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole avviene, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio che è effettuato con il seguente sistema:

- a) prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali quelli che possono documentare l'assenza di animali da non meno di tre anni;
- b) in via subordinata, nel caso che il sorteggio ex lettera a) sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
- c) in via subordinata al caso ex lettera b), fra gli altri circhi;

6. I proprietari di arce private utilizzabili per spettacoli viaggianti possono presentare domanda al servizio di Polizia Amministrativa per il periodo natalizio in vista del sorteggio che è effettuato nella prima decade di ottobre tra tutte le domande pervenute all'ufficio.

7. Durante le festività pasquali, per un periodo non eccedente i 30 giorni, è consentita la presenza di un circo di quarta o di quinta categoria.

8. Le aree private sono liberamente concedibili durante gli altri periodi dell'anno.
9. Nei periodi dell'anno non precedentemente specificati, l'assegnazione dell'unica area comunale avviene mediante sorteggio
10. Agli esercenti dei circhi è imposto il versamento di una cauzione, da restituirsi, su nulla osta dei competenti Uffici, al termine della concessione stessa, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo.
11. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi hanno la durata massima di tre mesi senza possibilità di proroga, trascorsi i quali l'area deve rimanere sgombrata per almeno trenta giorni. In caso di inottemperanza alle prescrizioni previste, il Comune può non accordare l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
12. L'occupazione delle aree per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante può avere durata massima di due anni ed è suscettibile di rinnovo con priorità rispetto alle richieste relative alla medesima area.

Art. 20

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può arredo (vasi ornamentali, fioriere etc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21

Occupazioni con strutture pubblicitarie

Le strutture a supporto dei mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e/o dimensione, possono essere collocate su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, previa autorizzazione, e fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, e dagli indirizzi comunali sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Art. 22.

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla sezione di Polizia Urbana, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno sette giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Qualora l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 23

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata, in conformità alle norme del Codice della Strada, per uno spazio immediatamente antistante l'officina di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa

2. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
4. Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 24

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare, almeno sette giorni prima, comunicazione in duplice copia, indicando il luogo e il periodo di occupazione, alla Sezione del Corpo di Polizia Urbana
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 25

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Sindaco nel concedere il permesso, deve anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte dell'U.T.C.

Art. 26

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sezione III -Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 27

Occupazioni con chioschi e dehors

1. L'occupazione, temporanea o stabile, di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, con chioschi e dehors, ovvero con un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico, è subordinata a specifica autorizzazione, il cui rilascio è presupposto indispensabile alla formulazione di ogni altra richiesta di autorizzazione necessaria alla realizzazione delle strutture.

2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, possono richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, con o senza elementi di copertura, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e igienico sanitari.

3. Analoga possibilità sussiste per i titolari di edicole, chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

4. I titolari, di cui ai commi 2 e 3, devono presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale, istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale risultano opportunamente evidenziati le caratteristiche della struttura, tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali

b) Planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc.

c) Relazione scritta.

d) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

6. La struttura autorizzata, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, deve essere temporaneamente rimossa a cura e spese del titolare.

7. L'autorizzazione è temporanea ed è concessa per periodi stagionali; l'eventuale rinnovo deve essere richiesto osservando le stesse modalità dell'istanza originaria. Nel caso il rinnovo riguardi una struttura autorizzata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, attestante la non variazione delle caratteristiche, esonera il titolare dal produrre la documentazione prescritta.

8. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento deve essere rimosso dal suolo pubblico.

9. Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

10. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che, di norma, deve essere di metri due. Nel caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, è fatto obbligo di lasciare uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede. Eventuali danni alle pavimentazioni sono ripristinati a cura dell'Amministrazione e addebitati al titolare.

11. I chioschi e similari devono essere realizzati attenendosi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio Comunale e a quelle del Regolamento.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con

l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o simili.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.

12. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano.

13. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito l'uso in tutto il territorio urbano, soprattutto nelle vie di ridotta sezione, con la sola esclusione delle piazze storiche.

14. Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.

15. L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.

16. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 28

Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti

artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai

Art. 29

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali, artigianali e simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e la struttura sia conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 30

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli,

previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, sempre nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 31

Commercio informa itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Art. 32

Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino extracomunitario, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia,

TITOLO IV

Tutela della quiete pubblica e privata

Art.33

Inquinamento acustico

Fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, le norme del presente Titolo sono emanate per la tutela della quiete pubblica e privata.

Art. 34

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori o riducano l'orario di lavoro.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell' incomodo.

4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comporti l'uso di macchine azionate a motore, fatte salve le macchine per ufficio e le attrezzature medico sanitarie.

Art. 35

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

- 1, E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas o vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che le situazioni contingenti richiedano, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidività ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività.

Art. 36

*Spettacoli e trattenimenti*1.

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi o svago leciti devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 nei locali nei quali si svolge l'attività.

2. Gli utenti di apparecchi radiofonici, radiotelevisivi, audioriproduttori, juke-box, strumenti e complessi musicali, e quant'altro produca musica o rumore nei pubblici esercizi, circoli, pub ed assimilabili, e nelle private abitazioni ed in

qualsiasi altro luogo, sono obbligati a regolare l'emissione di fonte rumorosa entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 37

Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono essere effettuate, dalle ore 21:00 alle ore 07:00, con la massima cautela e senza turbare la quiete pubblica.

Art. 38

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Suonatori ambulanti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali. I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme ospedali, uffici pubblici. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 m dal posto precedente. E' assolutamente vietato in tutto il territorio comunale l'uso di altoparlanti per i venditori su aree pubbliche e /o in forma itinerante.

Art. 39

Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni del Titolo IV del Regolamento.

TITOLO V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art. 40

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

Art. 41

Tutela degli animali nei circhi

1. L'impresa circense, che ottenga l'autorizzazione per l'occupazione di area pubblica o privata, deve stipulare un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
2. Prima che l'impresa inizi la propria attività deve produrre il nulla osta rilasciato dall'A.S.L. dell'ultimo Comune di provenienza.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L., può sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad

accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. L'impresa circense deve produrre valida documentazione attestante la stipulazione di contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.

5. I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il Protocollo d'intesa tra Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

6. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. procede al controllo dell'effettivo protocollo di cui al comma precedente e accerta le condizioni degli animali, sia prima che durante il corso dell'attività circense. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione può essere non concessa o sospesa, fatta salva l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

7. Il Circo assegnatario s'impegna ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

TITOLO VI

Norme particolari per gli esercizi pubblici

Art. 42

Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 43

Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, usufruibili dai frequentatori.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 44

Controllo

, Le occupazioni abusive di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di adempiere ad horas, sono rimosse con ordinanza predisposta dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di Polizia Urbana; sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità

2. Agli Agenti di Polizia Urbana sono affidati la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa al fine di controllare, chiudere e/o inibire l'attività abusiva.

3. Le attività di controllo e repressione avvengono:

- a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- b) su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Urbana a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- c) su iniziativa dell'agente operante sul territorio.

4. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Urbana procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla

esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusura di esercizi.

Art.45

Disposizioni transitorie

L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza. Per tutto ciò che non si fa specifico riferimento nel presente regolamento si rimanda alle leggi vigenti.

Art. 46

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, il vecchio Regolamento di Polizia Urbana le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili o sostituiti da norme del presente Regolamento.